

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1377)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, CODIGNOLA, IANNELLI, FALCUCCI Franca,  
LIMONI, BALDINI, ZACCARI, DE ZAN, GIARDINA, ARNONE e BERTOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1970

Abrogazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955,  
n. 1440, e nuove disposizioni in materia di concorsi a  
cattedra negli istituti di istruzione secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, all'articolo 4 stabilisce che « fino a quando non saranno approvate le norme sui corsi abilitanti per il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie ed artistiche sono sospesi, salvo l'espletamento di quelli già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali d'istruzione secondaria ed artistica ».

Poichè in base alle vigenti disposizioni di legge si può accedere ai concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria solo se si è in possesso dell'abilitazione (articolo 5, legge 15 dicembre 1955, n. 1440) è evidente che coloro i quali hanno conseguito la laurea, od altro titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento, dopo i termini stabiliti dall'ultimo bando degli esami per le abilitazioni decentrate vengono a trovarsi nell'impossibilità di entrare in possesso del titolo necessario per partecipare ai predetti

concorsi a cattedre che verranno banditi per il futuro.

Per tale motivo in sede di discussione della ricordata legge per la conversione del decreto-legge n. 366 del 1970, al Senato, tanto presso la 6<sup>a</sup> Commissione (Istruzione), quanto in Aula, si sono manifestate delle forti perplessità circa l'opportunità di approvarne l'articolo 4, le quali hanno portato alla presentazione di un emendamento sostitutivo di tale articolo al fine di eliminare l'ingiusta discriminazione da esso determinata; emendamento che alla fine è stato ritirato in relazione alle note circostanze in virtù delle quali si è ritenuta assai problematica l'approvazione, nei termini di tempo prescritti, del decreto-legge in questione qualora fosse stato emendato dal Senato, avendo l'altro ramo del Parlamento sospeso i lavori a tempo indeterminato a causa della perdurante crisi del terzo Governo presieduto dall'onorevole Rumor.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si intende raggiungere lo scopo che non

si è potuto realizzare in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 366 e sul quale si era manifestato il consenso pressochè unanime di tutta la 6<sup>a</sup> Commissione, e precisamente la creazione di condizioni giuridiche in virtù delle quali, ripristinando la situazione già esistente prima dell'applicazione della legge n. 1440 del 1955 sulle abilitazioni decentrate, anche coloro che non

sono in possesso dell'abilitazione possono adire agli esami di concorso a cattedra, sia per conseguire la nomina in ruolo, sia pure, più limitatamente, per conseguire la sola abilitazione.

Il presente disegno di legge, che consta di un solo articolo, si ispira quindi a evidenti ragioni di equità. Pertanto si confida nella sua sollecita approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è soppresso.

Coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi-esami di Stato per la scuola media, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione e della cattedra.

Parimenti, coloro i quali siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalle tabelle unite al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, possono partecipare ai concorsi-esami di Stato per gli istituti dell'ordine superiore classico e tecnico, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

I titoli di abilitazione conseguiti in base al precedente comma hanno la validità indicata dalle tabelle unite al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.